



COMUNE DI PIETRA LIGURE
(Provincia di Savona)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. del .03.2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	5
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	5
Articolo 3 - Funzionario Responsabile.....	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	5
Articolo 5 – Autorizzazioni.....	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione.....	6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni.....	6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	7
Articolo 10 – Presupposto del canone.....	7
Articolo 11 - Soggetto passivo.....	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	8
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio.....	8
Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone.....	8
Articolo 15 – Dichiarazione.....	9
Articolo 16 - Pagamento del canone.....	10
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione.....	10
Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....	10
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	11
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....	12
Articolo 21 - Riduzioni.....	12
Articolo 22 - Esenzioni.....	13
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	14
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	14
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	14
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette.....	14
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	14
Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	15
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo.....	16
Articolo 29 - Riduzione del canone.....	16
Articolo 30 - Esenzione dal canone.....	16
Articolo 31 - Pagamento del canone.....	17
Articolo 32 - Norme di rinvio.....	17
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	17
Articolo 33 – Disposizioni generali.....	17
Articolo 34 - Funzionario Responsabile.....	17
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni.....	17
Articolo 36 - Occupazioni abusive.....	18
Articolo 37 - Domanda di occupazione, istruttoria e rilascio della concessione.....	18
Articolo 38 - Contenuto dell’atto di concessione.....	20
Articolo 39 - Obblighi del concessionario.....	20
Articolo 40 - Durata dell’occupazione.....	21

Articolo 41 - Titolarità della concessione	21
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione	21
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione.....	22
Articolo 44 - Rinnovo della concessione.....	23
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	23
Articolo 46 - Classificazione delle strade.....	23
Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	24
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone.....	24
Articolo 49 - Passi carrabili.....	25
Articolo 50 - Soggetto passivo.....	25
Articolo 51 - Esenzioni.....	26
Articolo 52 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	27
Articolo 53 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	27
Articolo 54 - Accertamento e riscossione coattiva.....	27
Articolo 55 - Rimborsi.....	27
Articolo 56 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.....	28
Articolo 57 - Attività di recupero.....	29
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	29
Articolo 58 – Disposizioni generali.....	29
Articolo 59 - Funzionario Responsabile.....	30
Articolo 60 - Domanda di occupazione.....	30
Articolo 61 - Criteri per la determinazione del canone.....	30
Articolo 62 - Classificazione delle strade.....	31
Articolo 63 - Criteri di commisurazione delle tariffe rispetto alla durata delle occupazioni.....	31
Articolo 64 - Occupazioni abusive.....	31
Articolo 65 - Soggetto passivo.....	31
Articolo 66 - Versamento del canone.....	31
Articolo 67 - Accertamento e riscossione coattiva.....	32
Articolo 68 - Rimborsi.....	32
Articolo 69 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni.....	32
Articolo 70 - Attività di recupero.....	33
Articolo 71 – Disposizioni finali.....	33

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1– Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art. 1, commi da 816 a 845 della L. 07.12.2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni, contenute nei regolamenti comunali, che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continuano ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 in data 05.04.2006, ed il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù pubblica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 21.12.2012, ad esclusione delle norme, che disciplinavano il COSAP (Parte Sesta) e di quelle in contrasto con il presente Regolamento.
5. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali, le occupazioni a carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e non superiore a dieci anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee, le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili, nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee, anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari, di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - f) per la pubblicità temporanea o giornaliera, effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone, relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti, installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone, dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 1, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni, di cui al Capo IV del presente Regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà, comunque, soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
3. L'applicazione del canone, dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 1, non esclude il pagamento dei canoni, dovuti per le occupazioni, di cui al Capo IV del presente Regolamento, quando l'oggetto della richiesta per l'occupazione di suolo pubblico abbia finalità diversa da quella di esposizione pubblicitaria.

Articolo 3- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone, di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4- Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente Regolamento, s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada, sia tutti i restanti mezzi, comunque, utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari, da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari, che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti, finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5- Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista di esse, è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione, si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 6- Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto, unicamente, al rimborso della quota del canone, corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo, ad ogni effetto, e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali, da autorizzare, di volta in volta e per tempi ed orari limitati, da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è, comunque, vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità, a mezzo di aeromobili, è consentita, soltanto, in occasione di manifestazioni sportive e, unicamente, nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata, direttamente, dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga, comunque, effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere, in qualsiasi momento, a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità, esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione, di cui al successivo art. 15, comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo art. 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari, realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore, di cui all'art. 1, comma 179, L. n. 296/2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili, che dovranno provvedere, entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10– Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune, in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province, per cui le stesse abbiano istituito il canone, di cui alla lett. a) del comma 819 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11- Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo, attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso, è obbligato in solido al pagamento il soggetto, che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È, altresì, obbligato in solido il soggetto pubblicizzato ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica, nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici, inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili, riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali, le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento, quindi, per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica, il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico, in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario, da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica, che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere, applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13- Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede, ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione, di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo, ove viene esercitata l'attività, cui si riferiscono.

Articolo 14- Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera, di cui all'art. 1, commi 826 e 827, della L. n. 160/2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi, di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria, da applicarsi alle tariffe standard, di cui all'art. 1, commi 826 e 827, della L. n. 160/2019, sono approvati dalla Giunta Comunale, entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione, entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria, effettuata sia in forma opaca, che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza e alla tipologia di esposizione, applicando i coefficienti moltiplicatori, approvati dalla Giunta Comunale, in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria, con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria, con superficie tra 1 mq. e 5 mq.;
 - c) Diffusione pubblicitaria, con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria, con superficie superiore a 8 mq..
5. Per l'esposizione pubblicitaria, effettuata in forma luminosa o illuminata, il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione è maggiorato del:
 - a) 100% per le esposizioni pubblicitarie inferiori a 5 mq;
 - b) 66% per le esposizioni pubblicitarie tra 5 mq e 8 mq;
 - c) 50% per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8 mq.
6. Dal giorno 01/06 al 30/09, per la diffusione pubblicitaria giornaliera, è previsto un aumento del 50% della tariffa base.

Articolo 15– Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione, da presentare al Comune o al soggetto, che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie, non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. n. 285/1992).
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto, che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente o essere spedita, tramite posta elettronica, al competente ufficio comunale o all'ufficio del soggetto, che gestisce il canone. In ogni caso, la dichiarazione si considera tempestiva, soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto gestore prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto, che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto, in seguito alla nuova dichiarazione, e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 16- Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato mediante l'utilizzo della piattaforma pagoPA.
2. Per il canone, relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali, aventi scadenza il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata, fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi, interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione, possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato, definitivamente, accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno, in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica, in tempo utile, l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 18- Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate, si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento, entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno, si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso, maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni

amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva, previsto nell'art. 54 del presente Regolamento.

5. Le maggiorazioni ed indennità, di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo, di cui all'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019.

6. Il Comune o il soggetto affidatario, che decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, può concedere, su richiesta del debitore, che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, la ripartizione del pagamento delle somme dovute alle condizioni e nei limiti seguenti:

a) Regole generali per l'articolazione delle rate, fino ad un massimo di rate 36:

- da 50,00 a 3.000,00 € fino a 12 rate mensili;
- da 3.000,01 a 6.000,00 € fino a 24 rate mensili;
- oltre 6.000,00 fino a 36 rate mensili.

b) Il mancato versamento, anche di una sola rata, comporterà l'immediata revoca della rateazione e la riscossione coattiva dell'intera somma dovuta.

c) La concessione della rateazione comporta l'applicazione degli interessi calcolati al saggio legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 19- Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli, adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, il canone dovuto è determinato, applicando alla tariffa standard annuale, di cui all'art. 1, comma 826, della L. n. 160/2019, il coefficiente moltiplicatore approvato dalla Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le superfici, eccedenti tale soglia dimensionale, vengono assoggettate al canone, in base ai criteri previsti dal presente regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità, di cui al comma 1, è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Per la pubblicità visiva, effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi, su cui sono applicati messaggi pubblicitari, sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

4. Il canone è dovuto, rispettivamente, al Comune, che ha rilasciato la licenza di esercizio, e al Comune, in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso, è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20- Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità, effettuata da aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone determinato applicando alla tariffa standard giornaliera, di cui all'art. 1, comma 827, della L. n. 160/2019, il coefficiente moltiplicatore approvato dalla Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. Per la pubblicità, eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone determinato, applicando alla tariffa standard giornaliera, di cui all'art. 1, comma 827, della L. n. 160/2019, il coefficiente moltiplicatore, approvato dalla Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
3. Per la pubblicità, effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito. Il canone è determinato, applicando alla tariffa standard giornaliera, di cui all'art. 1, comma 827, della L. n. 160/2019, il coefficiente moltiplicatore, approvato dalla Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
4. Per la pubblicità, effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, il canone determinato, applicando alla tariffa standard giornaliera, di cui all'art. 1, comma 827, della L. n. 160/2019, il coefficiente moltiplicatore, approvato dalla Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
5. Per le esposizioni pubblicitarie, effettuate da soggetti privati, su spazi ed impianti concessi in via esclusiva dal Comune (orologi, parapetonali, frecce indicatorie, bacheche, ecc.), il canone dovuto è determinato, applicando alla tariffa standard annuale, di cui all'art. 1, comma 826, della L. n. 160/2019, il coefficiente moltiplicatore, approvato dalla Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Articolo 21– Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - per la pubblicità, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente, che non abbia scopo di lucro;
 - per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - per la pubblicità, relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22– Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità, realizzata all'interno dei locali, adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro

insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità, comunque, effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità, esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità, comunque, effettuata, in via esclusiva, dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili, apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti, di cui al comma 1 dell'art. 90 della L. 27.12.2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati, per le gru mobili, le gru a torre, adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere, con sviluppo potenziale in altezza, fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati, per le gru mobili, le gru a torre, adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere, con sviluppo potenziale in altezza, oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati, per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere, con sviluppo potenziale in altezza, superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo, apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati, esclusivamente, su aree pubbliche o immobili privati, sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 in data 05.04.2006.
3. Nel Piano generale degli impianti pubblicitari, è indicata la superficie degli impianti, da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e, comunque, prive di rilevanza economica e la superficie da destinare alle affissioni di natura commerciale.

Articolo 24- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Pietra Ligure costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire, specificatamente, l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce, altresì, le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25- Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari, per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26- Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza, risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo, precedente a quello previsto per l'affissione, e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario, a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno, in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate, con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione, causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione, senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 180 giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione, prima che venga eseguita; in tal caso deve, comunque, corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce, gratuitamente, i manifesti strappati o, comunque, deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno, in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E', tuttavia, previsto un importo minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione.

Articolo 27- Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, di cui all'art. 1, comma 827, della L. n. 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni approvate dalla Giunta Comunale, contestualmente alle tariffe, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa, applicabile all'affissione di manifesti, per tutte le zone del territorio comunale, è quella approvata dalla Giunta Comunale, entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli, la cui misura standard è pari a cm 70X100, e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato, nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti in numero inferiore a cinquanta fogli (maggiorazione del 50%);
 - b) per richieste di affissioni di manifesti, costituiti da 8 a 12 fogli (maggiorazione del 50%);
 - c) per richieste di affissioni di manifesti, formati da oltre 12 fogli (maggiorazione del 100%);
 - d) per richieste di affissione di manifesti, in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio ((maggiorazione del 100%).
5. Dal giorno 01/06 al 30/09, per le pubbliche affissioni è previsto un aumento del 50% della tariffa base.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni, per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni, previste dall'art. 18 del presente Regolamento.

4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'art. 9, comma 3, del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 29- Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) Manifesti, riguardanti, in via esclusiva, lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente, che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti, relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti, relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti, di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione, a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie, complessivamente utilizzata a tale scopo, sia inferiore al 10% del totale, con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 30- Esenzione dal canone,

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili, la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Pietra Ligure e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti, relativi ad adempimenti di legge, in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto, la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31- Pagamento del canone

- 1.. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato, contestualmente alla richiesta del servizio, mediante l'utilizzo della piattaforma pagoPA.

Articolo 32- Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo, si applicano le disposizioni, di cui al Capo II, nonché quanto disposto dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali, si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali, situati all'interno di centri abitati, con popolazione superiore a diecimila abitanti, e le aree di proprietà privata, sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone, di cui al presente Capo IV, a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35- Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni, realizzate senza la concessione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza, senza rinnovo o proroga della concessione, ovvero dalla revoca, dalla decadenza o dall'estinzione della concessione o medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore, di cui all'art. 1, comma 179, L. n. 296/2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia, contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Per la cessazione delle occupazioni abusive, il Comune ha, inoltre, la facoltà, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.
5. Le occupazioni considerate abusive sono passabili delle sanzioni secondo le norme vigenti, e, inoltre, sono tenute al pagamento del canone maggiorato, dovuto per tutto il tempo dell'occupazione riscontrata.
6. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo art. 56, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37- Domanda di occupazione, istruttoria e rilascio della concessione

1. Chiunque intende occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare apposita domanda al Comune, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda, in forma scritta ed in carta legale, deve essere consegnata agli uffici comunali, mediante la compilazione dell'apposita modulistica, all'uopo predisposta. La domanda deve essere corredata dalla necessaria documentazione tecnica, in particolare la documentazione fotografica dello spazio e dell'area che s'intende occupare, la dettagliata planimetria, il disegno illustrativo, da cui risultino le dimensioni della sede stradale e/o dello spazio e area eventualmente occupata ed il posizionamento dell'ingombro.
3. Ogni richiesta d'occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, spettacoli viaggianti, giostre, trattenimenti e simili.
4. Alla richiesta di concessione, dovrà essere allegata la quietanza, attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di € 60,00, per diritti di istruttoria e sopralluogo, determinato ai sensi di legge.
5. La domanda di concessione deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC, se posseduto, o l'indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto, diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC, se posseduto, o l'indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico, che si richiede di occupare;

- d) la dimensione dello spazio od area pubblica, che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione), espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività, che si intende svolgere, i mezzi, con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande, riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
 7. Il rilascio della concessione compete al Responsabile del Servizio Suolo Pubblico ed è subordinato all'acquisizione dei pareri degli uffici, relativamente competenti (Servizio Edilizia, Servizio Commercio, Comando di Polizia Municipale). Detti pareri devono essere espressi e comunicati al Servizio Suolo Pubblico, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta e, in mancanza, i medesimi si intendono acquisiti come favorevoli.
 8. Le concessioni, di cui ai commi precedenti, vengono in ogni caso accordate a termine e senza pregiudizio dei diritti di terzi.
 9. L'Amministrazione, entro i vigenti termini di legge, potrà richiedere documenti ritenuti utili ai fini della decisione dell'istanza.
 10. Per le occupazioni che, in base alla destinazione d'uso, devono essere precedute da lavori, che comportino la manomissione/modifica delle aree o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino, potrà essere prescritto il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. Entro il termine temporale della concessione, qualora non sussista rinnovo, il concessionario ha l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere realizzate e per ripristinare il suolo pubblico. Lo svincolo dell'eventuale cauzione prestata a garanzia può essere ottenuto, al termine dell'occupazione, dopo aver eseguito a regola d'arte i lavori necessari di ripristino. Qualora il concessionario non abbia fatto, entro dodici mesi dalla data di scadenza della concessione, richiesta di svincolo della cauzione prestata a garanzia, la stessa si intende incamerata dal Comune.
 11. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori, che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato, in via temporanea e provvisoria, prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione. L'occupante ha, comunque, l'obbligo, entro due giorni dalla data dell'avvenuta occupazione e/o manomissione, di inoltrare formale richiesta, in base a quanto stabilito nei commi precedenti, al Servizio Suolo Pubblico, il quale provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente Regolamento, con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38- Contenuto dell'atto di concessione

1. Nell'atto di concessione, rilasciato dalla competente autorità comunale, sono indicate: la decorrenza e la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve, inoltre, contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità, per gli eventuali diritti di terzi, connessi al rilascio dell'occupazione.
3. Le concessioni, per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico, sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la loro cessione.

Articolo 39- Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione. In particolare, ha l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) rispettare tutte le disposizioni, contenute nel provvedimento di concessione, concernenti le modalità d'utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso;
- c) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- d) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta, in forma scritta, prima della scadenza;
- e) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
- f) curare continuamente la manutenzione sia ordinaria, che straordinaria delle opere realizzate, in dipendenza della concessione, ripristinando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- g) mantenere la pulizia dell'area avuta in concessione;
- h) evitare intralci o danni al transito dei veicoli e pedoni, apponendo la prescritta segnaletica ai sensi della vigente normativa di legge;
- i) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- j) versare il canone alle scadenze previste;
- k) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa, che, per effetto delle opere realizzate in dipendenza della concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
- l) custodire gli atti e i documenti, comprovanti la legittimità dell'occupazione, ed ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione, la quale provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- m) rispettare il divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione.

2. L'atto di concessione non implica, da solo, a legittimare il concessionario a dare esecuzione all'occupazione medesima, dovendo egli procurarsi, a sua cura e sotto la sua responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, edilizie, di pubblica sicurezza, etc.), che a richiesta dovrà esibire. A tale scopo, l'atto di concessione può essere subordinato alla preventiva dimostrazione, da parte dell'interessato, di essere in possesso delle suddette licenze ed autorizzazioni.

3. Durante il godimento della concessione saranno strettamente osservate le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali.

Articolo 40- Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo, di cui ai precedenti articoli, possono essere permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile (area o spazio concesso che diventa indisponibile per l'Amministrazione), effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, non è inferiore all'anno e non è superiore a dieci anni, salvo le concessioni, relative ai passi carrabili, che hanno durata ventennale, e fatto salvo quanto disposto da specifiche normative o da altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni. Le frazioni superiori all'anno sono computate come anno intero.
3. Sono temporanee le occupazioni effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, risulta inferiore all'anno.
4. Assumono carattere stagionale, le occupazioni temporanee:
 - a) con dehors attrezzati, la cui durata pluriennale (non superiore a dieci anni), risultante dall'atto di concessione, è di sei mesi, non frazionabili (dal 1° aprile al 30 settembre);
 - b) con manufatti, per i mercatini, la cui durata pluriennale (non superiore a dieci anni), risultante dall'atto di concessione, è di sei mesi, non frazionabili.

Articolo 41- Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività, in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, mediante le stesse modalità, di cui ai precedenti articoli. Nella domanda, inoltre, devono essere indicati gli estremi della precedente concessione, rilasciata per l'attività correlata. Il Comune, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo.
3. In ogni caso, qualora il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività, in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante, se non adempie a quanto stabilito dal precedente comma 2, risulta essere un abusivo e, pertanto, sanzionabile.

Articolo 42- Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto d'occupazione o il suo esercizio, in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto;
 - e) l'abbandono del suolo, durante il periodo della concessione, per dieci giorni consecutivi;
 - f) il mancato o parziale versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - g) i casi in cui, essendosi verificato il trasferimento della superficie occupata dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Regione o della Provincia, la concessione diventa incompatibile.

- 2.. La decadenza, di cui al comma 1, non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
- α) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - β) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - χ) la rinuncia del concessionario.
4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione, qualora entro trenta giorni dalla data del rilascio della concessione non sia ancora avvenuta l'occupazione e sia pervenuta al Servizio Suolo Pubblico la relativa comunicazione scritta. La rinuncia comporta la restituzione del canone, eventualmente, versato e/o del deposito cauzionale, per la cui restituzione restano invariate le condizioni stabilite dal presente Regolamento. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio dell'atto amministrativo.

Articolo 43- Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il Comune può sospendere la concessione per determinati periodi e prescrivere lo sgombero delle aree concesse in uso, senza diritto d'indennizzo alcuno al concessionario, in occasioni straordinarie e/o per ragioni di pubblica utilità o di ordine pubblico. Il concessionario e gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare alla disposizione emanata, senza sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
2. Il Comune può modificare o revocare in qualsiasi momento, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, senza che i titolari dello stesso possano avanzare alcuna pretesa e senza alcun obbligo di indennizzo. Le concessioni relative al sottosuolo pubblico non possono essere revocate, se non per la dimostrata necessità di pubblico servizio.
3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione, disposte dal Comune, danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, senza alcuna corresponsione di interessi.
4. Nell'eventuale ordinanza di revoca, sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale gli stessi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

Articolo 44- Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente/temporanee sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni permanenti, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo, redatta con le stesse modalità previste per il rilascio della concessione, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo e motivandone la necessità sopravvenuta. Nella domanda, vanno indicati gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del relativo canone, se dovuto.
3. Il procedimento, attivato con la domanda, di cui al comma 2, segue lo stesso "iter" previsto, in via generale, dai precedenti articoli del presente regolamento.
4. Per le occupazioni temporanee, il concessionario deve presentare, almeno dieci giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, in base alle quali si applica il canone, sono quelle indicate nell'art. 1, commi 841 e 842, della L. n. 160/2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area, in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori, relativi ad ogni singola tipologia di occupazione, da applicarsi alle tariffe standard, di cui all'art. 1, commi 841 e 842, della L. n. 160/2019, sono approvati dalla Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo, che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie/aree di appartenenza:
 - a) Prima categoria: Centro Storico (area compresa tra la linea ferroviaria, il torrente Maremola, Via Bado);
 - b) Seconda categoria: Levante e Ponente cittadino (area compresa tra il rio Chiappe e il rio Bottassano);
 - c) Terza categoria: Frazione Ranzi.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria, viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa, per le strade di 2^a categoria, è ridotta rispetto a quella stabilita per la 1^a categoria. La tariffa, per le strade di 3^a categoria, è ridotta rispetto a quella stabilita per la 2^a categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 47- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato, in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 48- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione, in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento.
4. Per le occupazioni del sottosuolo, il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto, per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico, realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna, assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione.
6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone, le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono, complessivamente, inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Per le occupazioni soprastanti, il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e, comunque, non possono essere concessi, contemporaneamente, ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione, sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti, che utilizzano le reti, moltiplicata per la tariffa forfetaria, prevista dall'art. 1, comma 831, della L. n. 160/2019. In ogni caso, l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti, in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 49- Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti, generalmente, da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli, lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Non sono soggetti a canone, i passi carrabili definiti "a raso", cioè i semplici accessi, sprovvisti di qualsiasi manufatto e direttamente confinanti con la delimitazione della carreggiata, che non sottraggano superficie destinata al pubblico utilizzo. In tutti gli altri casi, gli accessi carrabili

devono essere autorizzati, ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada, e sono soggetti al pagamento del relativo canone.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dei passi carrabili si determina, moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte del fabbricato o del terreno, al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

4. Il canone, relativo ai passi carrabili, può essere, definitivamente, assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

5. Il canone di concessione è dovuto per l'esistenza in sé e per sé del passo carrabile, prescindendo dalla effettiva utilizzazione di esso, dall'intensità di tale utilizzazione, dall'esistenza di una concessione correlata.

6. Ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili esistenti, possono ottenerne la revoca, con apposita domanda scritta al Comune. Il Comune, fatti i dovuti accertamenti ed in caso di accoglimento della domanda, provvederà alla cancellazione del contribuente, a decorrere dall'anno successivo. I lavori di ripristino dell'assetto stradale sono tutti a carico del richiedente.

7. Nel caso di lavori, comportanti modifiche dei luoghi, previo conseguimento degli atti esecutivi necessari, il Comune potrà in tutto o in parte modificare o abolire gli esistenti passi carrabili, provvedendo, conseguentemente, a rettificare le posizioni tributarie degli utenti interessati al provvedimento.

Articolo 50- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie dell'area o dello spazio occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale. Il pagamento del canone e delle sanzioni, da parte dell'occupante abusivo, non assolve quest'ultimo dall'obbligo di richiedere la concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, secondo le prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 51- Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici, di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni, con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché con i cartelli, che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, con gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, anche se di privata pertinenza, con le aste delle bandiere e le occupazioni con i mezzi, la cui esposizione sia obbligatoria, per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;

- c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni, determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche, utilizzate per l'attività agricola;
 - g) le occupazioni, realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - i) le occupazioni, realizzate con accessi carrabili, destinati ai mezzi delle pubbliche assistenze;
 - j) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni od iniziative, con finalità a carattere politico, istituzionale, culturali, sportive, religiose o sociali, purchè senza scopo di lucro;
 - k) le occupazioni permanenti o temporanee, realizzate con vasi ornamentali, collocati in entrambi i lati dell'ingresso dell'attività commerciale o abitazione, adiacenti al muro perimetrale e in materiale e tipologia, preventivamente concordate con il servizio Suolo Pubblico;
 - l) le occupazioni da parte dei veicoli, destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di veicoli a trazione animale durante le soste o nei posteggi a loro assegnati;
 - m) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico non di linea (taxi), nelle aree pubbliche, all'uso destinate dal Comune;
 - n) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo, effettuate con balconi, verande, bow-windows o simili infissi di carattere stabile, nonché con tende solari poste a copertura dei balconi;
 - o) le occupazioni permanenti o temporanee, relative alla posa di pedane per l'accesso delle persone con ridotta capacità motoria, a condizione che le misure e la tipologia siano preventivamente concordate con il Comune;
2. Sono, altresì, esenti dal pagamento del canone di concessione le occupazioni permanenti il cui importo risulta inferiore ad € 15,00 e le occupazioni temporanee il cui importo risulta inferiore ad € 10,00.
 3. Le cause di esenzione, accertabili sulla base dell'atto di concessione, devono essere applicate direttamente; negli altri casi, l'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

Articolo 52- Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento, relativo alla prima annualità, va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione e, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato, in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato mediante l'utilizzo della piattaforma pagoPA.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento quattro rate trimestrali, aventi scadenza il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 516,45.

6. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi, per i soggetti passivi, interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione, possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 53- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.

2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 516,45.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione, possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 54- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme, dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo, è effettuata con la procedura, di cui all'art. 1, comma 792, della L. n. 160/ 2019.

2. Con le stesse modalità, di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo, in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 55- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute all'occupante, spettano gli interessi legali.

Articolo 56- Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate, si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

2. Il tardivo o parziale versamento, entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno, si applica una maggiorazione del 30%.

3. In caso di occupazioni abusive, si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dal vigente Codice della Strada.

4. In caso di riscontrato abuso di occupazione di area di suolo pubblico o di suolo privato, gravato da servitù pubblica, con sedie, tavoli od eventuali altri elementi d'ingombro, nonché eventuali elementi di delimitazione eccedente:
- a) fino ad un massimo di 2 mq. rispetto all'area autorizzata, fatte salve le sanzioni pecuniarie ed accessorie, stabilite al precedente comma 3 del presente articolo, viene comminata una sanzione pecuniaria pari ad € 200,00;
 - b) complessivamente superiore a 2 mq., rispetto all'area autorizzata, fatte salve le sanzioni pecuniarie ed accessorie, stabilite al precedente comma 3 del presente articolo, viene comminata una sanzione pecuniaria pari ad € 450,00;
 - c) in caso di riscontrata recidività, l'ammontare della sanzione pecuniaria, ulteriore a quella prevista dal precedente comma 3 del presente articolo, viene raddoppiata;
 - d) in caso di ulteriore reiterazione, la concessione comunale rilasciata al titolare verrà revocata mediante atto specifico;
 - e) in caso di rimozione coattiva, conseguente alla mancata ottemperanza all'ordinanza di sgombrò emessa, il Comune può avvalersi dell'intervento di una ditta esterna, all'uopo incaricata; gli eventuali oneri di esecutività, trasporto e deposito sono a carico del responsabile dell'abuso.
5. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando, contestualmente, le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva, previsto nell'art. 54 del presente Regolamento.
7. Le indennità e maggiorazioni, di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate, mediante accertamento esecutivo, di cui all'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019.
8. Il Comune o il soggetto affidatario, che decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore, che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute alle condizioni e nei limiti seguenti:
- a) Regole generali per l'articolazione delle rate, fino ad un massimo di rate 36:
 - da 50,00 a 3.000,00 €, fino a 12 rate mensili;
 - da 3.000,01 a 6.000,00 €, fino a 24 rate mensili;
 - oltre 6.000,00, fino a 36 rate mensili.
 - b) Il mancato versamento, anche di una sola rata, comporterà l'immediata revoca della rateazione e la riscossione coattiva dell'intera somma dovuta;
 - c) La concessione della rateazione comporta l'applicazione degli interessi, calcolati al saggio legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 57- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero, non si dà luogo ad emissione di avviso, quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 58– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, commi da 837 a 845, della L. n. 160/2019.
2. Sono assoggettati alla disciplina del nuovo Regolamento, oltre ai posteggi sulle aree mercatali, anche i posteggi isolati, i mercati annuali, stagionali, tematici, le fiere e i posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ove consentito.
3. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di sabato, nell'ambito delle aree delimitate dalle planimetrie, agli atti presso i competenti uffici comunali.
4. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 06.30.
5. Dalle ore 07.30 (orario estivo) / 08.00 (orario invernale) alle ore 14.00, non possono circolare mezzi all'interno dell'area mercatale. Fanno eccezione i mezzi di soccorso e gli spuntisti. In caso di condizioni meteo avverse, tali da compromettere il normale svolgimento delle attività commerciali, gli operatori possono anticipare gli orari di sgombero dei posteggi e di uscita dalle aree mercatali, qualora ne diano comunicazione al comando di Polizia Municipale.
6. Alle ore 14.00, tutta l'area mercatale, per consentirne la pulizia, deve essere, completamente, libera da automezzi ed attrezzature.
7. Il mercato è organizzato in posteggi modulari, delimitati da segni/chiodi. Il camion e le bancarelle espositive della merce debbono essere posizionati all'interno del perimetro delineato dai segni/chiodi.
8. I camion che, a causa delle dimensioni, non possono essere posizionati all'interno del posteggio, dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area mercatale e in luoghi, in cui la sosta sia consentita.
9. Tra un posteggio e l'altro, dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura compresa tra m. 1,00 e m. 1,50, che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo di m. 2,50, misurata nella parte più bassa.
10. È fatto d'obbligo ai concessionari di tenere i banchi e le attrezzature, costituenti il posteggio, in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati, giornalmente, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato, di cui trattasi, riferibili all'autorizzazione. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese.
12. La durata giornaliera dei mercati è quella stabilita dai provvedimenti sindacali in materia e dal vigente Regolamento per lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68/2010.

Articolo 59- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone, di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 60- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento per lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68/2010.

Articolo 61- Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è determinato dal Comune, in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati, e alla zona del territorio, in cui viene effettuata.
2. L'importo del canone dovuto si determina, moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione, in base alla misura giornaliera di tariffa, frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, al coefficiente moltiplicatore ed alla tipologia di occupazione. I coefficienti moltiplicatori, applicabili alle varie tipologie di occupazione, relativi alle zone del territorio, in cui vengono effettuate, sono approvati dalla Giunta Comunale, contestualmente alle tariffe, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
3. Per le occupazioni, realizzate in occasione dei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 30%.
4. Per le occupazioni, realizzate in occasione dei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone, da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), è ridotto del 30%.

Articolo 62- Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, come indicato all'art. 46 del presente Regolamento, cui si rimanda integralmente.

Articolo 63- Criteri di commisurazione delle tariffe rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee, su aree mercatali, sono assoggettate al canone, nella misura prevista per le singole tipologie, specificate nella delibera di approvazione delle tariffe. Si applicano le tariffe giornaliere, frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo.
2. L'importo del canone dovuto assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della L. n. 147/2013.

Articolo 64- Occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni, di cui al precedente art. 36 del presente Regolamento.

Articolo 65- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie, risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 66- Versamento del canone

- 1 Il canone dovuto dal titolare di una concessione, con posteggio fisso, deve essere corrisposto in un'unica soluzione, qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore ad € 250,00. E' consentito il versamento in quattro rate trimestrali anticipate, di pari importo, scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre, qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
2. Il versamento, relativo alla prima annualità, deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro, e per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, unicamente mediante l'utilizzo della piattaforma pagoPA.

Articolo 67- Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate, alle scadenze fissate nel presente Capo, sono effettuati con la procedura, di cui all'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019.

Articolo 68- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 69- Indennità - Maggiorazioni – Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate, si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento, entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno, si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando, contestualmente, le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva, previsto nell'art. 54 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni, di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo, di cui all'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019.
6. Il Comune o il soggetto affidatario, che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore, che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) Regole generali per l'articolazione delle rate, fino ad un massimo di rate 36:
 - da 50,00 a 3.000,00 €, fino a 12 rate mensili;
 - da 3.000,01 a 6.000,00 €, fino a 24 rate mensili;
 - oltre 6.000,00, fino a 36 rate mensili.
 - b) Il mancato versamento anche di una sola rata, comporterà l'immediata revoca della rateazione e la riscossione coattiva dell'intera somma dovuta.
 - c) La concessione della rateazione comporta l'applicazione degli interessi, calcolati al saggio legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 70- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero, non si dà luogo ad emissione di avviso, quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,33.

Articolo 71- Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

